

## **REPUBBLICA ITALIANA**

Originale della sentenza € 112,00 Originale sentenza esecutiva € 112,00 Copie sentenze per notifica € 224,00 Diritti di cancelleria € 58,14 **Totale spese** € **506,14** 

> Il Direttore della Segreteria Dott.ssa Rita Casamichele F.to digitalmente

## IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI	
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA	
composta dai seguenti magistrati:	
Dott.ssa Giuseppa Maneggio Presidente	
Dott.ssa Giuseppina Mignemi Consigliere relatore	
Dott. Gioacchino Alessandro Consigliere	
ha pronunciato la seguente	
SENTENZA n. 134/2021	
nel giudizio di responsabilità, iscritto al <b>n. 67613</b> del registro di segreteria,	
promosso dalla Procura regionale	
contro	
AMMATUNA Roberto, nato a Pozzallo (RG) il 27.7.1952 ed ivi residente,	
alla Via Pegaso n. 5, rappresentato e difeso dall'Avvocato Salvatore Bianca,	
con studio in Avola (SR), alla Via Venezia, n. 27 (c.f.:	
BNCSVT53P14A522K - pec: avv.bianca@pec.it);	
VISTO l'atto introduttivo del giudizio;	
ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;	
UDITI, nella pubblica udienza del 20 gennaio 2021, il Giudice relatore,	
dott.ssa Giuseppina Mignemi; il Pubblico Ministero, dott.ssa Maria Concetta	
Carlotti e l'Avvocato Salvatore Bianca, in rappresentanza del convenuto;	
FATTO	
Con atto di citazione del 21.9.2020, la Procura regionale conveniva in	
giudizio Ammatuna Roberto, all'epoca dei fatti Sindaco del Comune di	
•	

Pozzallo, reputando sussistere un danno erariale di consistenza pari ad €	
52.252,17, derivato dall'indebita corresponsione della retribuzione di	
risultato al personale comunale titolare di posizione organizzativa, per le	
annualità 2014 - 2016.	
La Procura regionale rappresentava che, a seguito del ricevimento, in data	
14.3.2019, di un esposto anonimo che segnalava l'illegittimo conferimento	
dell'indennità di risultato, erano stati avviati mirati approfondimenti istruttori,	
che avevano permesso di ricostruire la vicenda nei termini di seguito	
sintetizzati.	
Con nota del 28.9.2017, il Sindaco pro-tempore, Roberto Ammatuna,	
specificando di aver ricevuto, da parte degli incaricati di posizione	
organizzativa dell'ente, una richiesta di riconoscimento della retribuzione di	
risultato secondo quanto stabilito dal CCNL di Settore, nella quale	
preannunciavano azioni giudiziarie nell'eventualità della mancata erogazione,	
chiedeva un parere al responsabile (ed unico componente, trattandosi di	
organo monocratico) dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) del	
Comune ed al Segretario comunale dell'Ente.	
Con parere del 16.10.2017, il primo, dopo aver rilevato la «non completa e	
corretta attuazione del Ciclo della Performance presso il comune di	
Pozzallo», richiamando pronunce di questa Corte, evidenziava come la	
mancata preassegnazione degli obiettivi comportasse l'illegittimità della	
corresponsione della retribuzione di risultato.	
Inoltre, evidenziava, evocando una pronuncia dell'ARAN, che un eventuale	
intervento "a sanatoria", con la fissazione di obiettivi ex post ed una	
valutazione retroattiva, avrebbe finito per vanificare la natura del compenso.	
2	

In data 6.11.2017, il Sindaco adottava la determinazione n. 73, avente ad	
oggetto "Indennità di risultato delle Posizioni Organizzative per il periodo:	
1.7.2013 al 31.12.2013; anno 2014; anno 2015 e anno 2016.".	
Con tale provvedimento, il Sindaco, dando atto che «pur in assenza di PEG o	
di Piano dettagliato degli obiettivi, gli uffici comunali hanno comunque	
raggiunto e perseguito le finalità gestionali richieste dall'Amministrazione	
comunale» e ritenendo configurabile «la responsabilità, anche in termini	
risarcitori, in capo all'Ente datore di lavoro allorché anche in mancanza di	
formale approvazione di un piano degli obiettivi ed addirittura, anche in	
assenza di un Nucleo di Valutazione, qualora permanga l'incarico di P.O. e	
lo stesso non sia stato revocato per insufficienza di rendimento o per mancata	
osservanza delle direttive dell'Amministrazione, il Comune non abbia	
proceduto nella misura minima prevista dall'art. 10 del CCNL 1999»,	
determinava «di prendere atto delle istanze presentate dal personale che ha	
ricoperto incarichi di posizione organizzativa - responsabile di settore	
finalizzate al riconoscimento e al conseguente pagamento della retribuzione	
di risultato per gli anni 2013, periodo dal mese di luglio al mese di dicembre,	
e per gli anni 2014 2015 e 2016 e dal mese di gennaio 2017 al 30 giugno	
2017», nonché «di riconoscere al personale che aveva ricoperto nei periodi	
considerati incarichi di P.O. la retribuzione annua di risultato nella misura	
minima del 10% della retribuzione di posizione annua lorda attribuita oltre	
agli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente.».	
Alla determinazione non veniva dato immediato seguito per l'assenza di atti	
di impegno e/o liquidazione di spesa, nonostante la stessa recasse il	
conferimento dell'incarico al Responsabile del Servizio di Gestione Giuridica	
3	

del Personale di procedere alla predisposizione di tutti gli atti necessari alla	
liquidazione dell'emolumento.	
Conseguentemente, dieci dipendenti promuovevano, separatamente,	
procedimenti d'ingiunzione.	
In data 1.6.2018, l'esperto legale del Sindaco, comunicando di non ravvisare	
utili spazi di difesa per dare corso all'opposizione, esprimeva il convincimento	
secondo cui il diritto alla percezione del trattamento indennitario auspicato dai	
ricorrenti era «sorto () per effetto del provvedimento sindacale n. 73 del	
6.11.2017». Conseguentemente, concludeva affermando che l'eventuale	
attività di resistenza in giudizio, senza che l'atto fosse stato quanto meno	
rimosso, avrebbe esposto l'ente ad un elevato rischio di soccombenza.	
Tutti i decreti ingiuntivi, pertanto, divenivano esecutivi e, per alcuni, venivano	
intraprese azioni esecutive.	
L'esborso sostenuto dal Comune, alla data del 16.7.2020, per il	
soddisfacimento delle pretese avanzate dai dipendenti in sede giudiziaria, era	
complessivamente pari ad € 52.252,17.	
La Procura regionale, all'esito della ricostruzione del contesto normativo e	
regolamentare di riferimento, perveniva alla conclusione che l'attribuzione	
dell'indennità di risultato fosse illegittima.	
Pertanto, sull'asserito presupposto che l'adozione della determinazione	
sindacale n. 73 del 2017 integrasse una condotta gravemente negligente del	
Sindaco, dopo il rituale invito a dedurre e ritenute infondate le deduzioni	
prospettate, sia mediante atto scritto che oralmente, in sede di audizione	
personale, lo conveniva in giudizio imputandogli un danno erariale di	
consistenza pari agli esborsi sostenuti per tacitare le pretese azionate con i	
4	

1 12	
procedimenti d'ingiunzione.	
In data 8.10.2020, si costituiva Roberto Ammatuna dolendosi,	
prioritariamente, della «Mancanza dell'elemento soggettivo della colpa grave	
e oggettivo del danno. Difetto di legittimazione passiva».	
Secondo il resistente, non era configurabile la grave negligenza ravvisata dalla	
Procura agente, in ragione del fatto che, mediante l'adozione della	
determinazione n. 73 del 2017, era stata intrapresa un'iniziativa per l'ente	
meno svantaggiosa della eventuale coltivazione dei contenziosi che avrebbero	
potuto intraprendere i dipendenti.	
Ed infatti, attraverso quel provvedimento, era stata riconosciuta l'indennità	
nella misura minima (10% della retribuzione di posizione), neutralizzando il	
rischio di più generose liquidazioni in sede giudiziaria.	
Inoltre, attesa la pronosticabile soccombenza dell'ente, era stata evitata la	
condanna alla rifusione delle spese, il cui ammontare, tenuto conto del numero	
e del valore delle controversie, era stimabile in un importo pari ad oltre €	
35.000,00, nonché l'onere del pagamento del difensore esterno che avrebbe	
dovuto patrocinare per il Comune (essendo quest'ultimo sprovvisto di un	
ufficio legale interno), quantificabile in ulteriori € 35.000,00 circa.	
Evidenziava, altresì, che la responsabilità avrebbe dovuto essere imputata agli	
amministratori ed ai componenti del nucleo di valutazione che avevano	
omesso di adottare il piano delle <i>performance</i> negli anni dal 2014 al 2016 e	
non a chi aveva tentato di porre un rimedio il meno oneroso possibile alle	
condizioni date.	
Ancora, sottolineava che, contrariamente a quanto affermato dall'attore	
pubblico, il diritto alla percezione del trattamento indennitario a beneficio	
5	

degli ingiungenti non era sorto per effetto del provvedimento sindacale n. 73	
del 2017, bensì dall'interpretazione che la giurisprudenza della Corte di	
cassazione aveva dato dell'art. 10, del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.	
Nella sentenza n. 9392 del 12.4.2017, infatti, era stato affermato il principio	
di diritto, secondo cui «in una controversia in materia di pubblico impiego	
contrattualizzato, il giudice ordinario se accerta l'illegittimità del	
procedimento amministrativo di valutazione negativa di un dirigente per	
mancato raggiungimento degli obiettivi da perseguire – nella specie per	
l'illogicità derivante dalla avvenuta indicazione degli obiettivi stessi con un	
abnorme e immotivato ritardo rispetto al periodo nel quale gli stessi	
avrebbero dovuto essere raggiunti – non può certamente sostituirsi all'organo	
deputato ad effettuare la verifica dei risultati che condiziona la	
corresponsione dell'indennità di risultato e, quindi, commisurare	
automaticamente la condanna dell'ente datore di lavoro a risarcire i danni	
richiesti all'indennità di risultato non percepita dal dirigente. Tuttavia, in	
base al principio consolidato secondo cui la perdita di chance è dimostrabile	
anche per presunzioni e la relativa liquidazione è necessariamente equitativa,	
il giudice non può neppure escludere in radice la sussistenza del diritto al	
risarcimento dei danni per perdita di chance, ritualmente richiesto.».	
In definitiva, secondo il resistente, la soluzione di corrispondere il minimo	
previsto dal regolamento era stata una decisione compatibile con i fini pubblici	
perseguiti dall'ente, finalizzata a far risparmiare il Comune.	
Denunciava, poi la «Violazione del principio di parziarietà e inammissibilità	
della contestazione con riferimento alle maggiori somme oltre la sorte	
capitale.».	
6	

Ad opinione del convenuto, l'azione di responsabilità avrebbe dovuto essere	
esercitata nei confronti di quei soggetti (Giunta, nucleo di valutazione ed	
eventualmente dirigenti), che, negli anni in contestazione (2104, 2015 e 2016),	
avevano concorso alla mancata adozione dei piani della performance.	
Ciò in quanto, l'antecedente logico del riconoscimento operato con la	
determinazione n. 73 del 2017 risiedeva nel comportamento omissivo di quei	
soggetti e nella correlativa esposizione del Comune ai rischi risarcitori.	
Con riferimento all'ammontare del danno, rilevava che la somma delle	
indennità richieste con i 10 decreti ingiuntivi e spontaneamente riconosciute	
dall'ente era pari ad € 36.151,99.	
La circostanza che gli uffici avessero ritardato la corresponsione delle somme	
riconosciute, determinando un maggiore costo per spese legali, interessi e	
rivalutazione, non poteva essere addebitato ad Ammatuna, trattandosi di	
esborsi connessi ad intempestive attività di carattere gestionale, esulanti dalle	
competenze del Sindaco.	
Formulava, pertanto, le seguenti conclusioni:	
«Dichiarare inammissibile per difetto di legittimazione passiva e/o comunque	
rigettare per infondatezza la domanda proposta dalla Procura attrice;	
- per l'effetto, assolvere il dott. Ammatuna Roberto da qualsivoglia addebito;	
- in via estremamente gradata e salvo gravame, ridurre nella sua massima	
estensione l'addebito posto a carico del convenuto ex art. 83, commi 1 e 2,	
c.g.c., essendo il fatto dannoso causato da soggetti non convenuti in giudizio.	
Con ogni conseguenziale statuizione di legge anche in relazione alle spese di	
giudizio ex art. 31 c.g.c.».	
All'udienza del 20.1.2021, le parti sintetizzavano le argomentazioni già	
7	
1	Í.

tate in atti e ribadivano le conclusioni ivi rassegnate.	
sa veniva, quindi, posta in decisione.	
DIRITTO	
izio è finalizzato all'accertamento della fondatezza della pretesa	
a dalla Procura regionale, nei confronti di Ammatuna Roberto, nella	
di Sindaco del Comune di Pozzallo all'epoca dei fatti, intesa ad	
e il risarcimento del danno, in favore del medesimo Comune, di €	
,17, oltre rivalutazione, interessi legali e spese di giudizio, derivato	
ndebita corresponsione della indennità di risultato a dipendenti,	
di posizione organizzativa, per gli anni dal 2014 al 2016.	
reliminarmente, ricostruito il quadro normativo applicabile alla	
ecie di cui è causa.	
ben evidenziato dalla Procura regionale, con la privatizzazione del	
co impiego, a partire dal d.lgs. n. 29/1993, si è progressivamente	
o un modello di amministrazione sempre più rivolto al risultato;	
o di cui è espressione l'art. 7, comma 5, del Testo Unico sul Pubblico	
o, che prevede espressamente che "le amministrazioni pubbliche non	
o erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle	
ioni effettivamente rese.".	
ipio della necessaria correlazione tra l'erogazione di premi ed i risultati	
nti dai singoli e dalle unità organizzative si è ulteriormente consolidato	
ntroduzione del d.lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009 (c.d. legge Brunetta).	
lecreto legislativo costituisce un passaggio fondamentale nell'ambito	
cesso di profondo cambiamento del rapporto di lavoro alle dipendenze	
ubblica amministrazione, iniziato negli anni '90 con il progressivo	
8	
	DIRITTO  izio è finalizzato all'accertamento della fondatezza della pretesa a dalla Procura regionale, nei confronti di Ammatuna Roberto, nella di Sindaco del Comune di Pozzallo all'epoca dei fatti, intesa ad e il risarcimento del danno, in favore del medesimo Comune, di € 1.17, oltre rivalutazione, interessi legali e spese di giudizio, derivato adebita corresponsione della indennità di risultato a dipendenti, di posizione organizzativa, per gli anni dal 2014 al 2016.  reliminarmente, ricostruito il quadro normativo applicabile alla cie di cui è causa.  ben evidenziato dalla Procura regionale, con la privatizzazione del co impiego, a partire dal d.lgs. n. 29/1993, si è progressivamente de un modello di amministrazione sempre più rivolto al risultato; di cui è espressione l'art. 7, comma 5, del Testo Unico sul Pubblico co, che prevede espressamente che "le amministrazioni pubbliche non de erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle sioni effettivamente rese.".  ipio della necessaria correlazione tra l'erogazione di premi ed i risultati titi dai singoli e dalle unità organizzative si è ulteriormente consolidato atroduzione del d.lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009 (c.d. legge Brunetta).  lecreto legislativo costituisce un passaggio fondamentale nell'ambito cesso di profondo cambiamento del rapporto di lavoro alle dipendenze ubblica amministrazione, iniziato negli anni '90 con il progressivo

abbandono del concetto ortodosso di <i>locatio operarum</i> , intesa come rapporto	
di lavoro subordinato articolato su un orario settimanale predeterminato, a	
fronte di una retribuzione fissa totalmente sganciata da risultati ed obiettivi,	
tipico di una concezione strettamente burocratica e con la progressiva	
introduzione dei concetti di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione	
della pubblica amministrazione e, quindi, della prestazione lavorativa del	
pubblico dipendente.	
Logico corollario di quella che, più che una riforma, può considerarsi una vera	
e propria rivoluzione culturale, è l'introduzione di nuovi concetti, prima	
sconosciuti nell'ambito della pubblica amministrazione e considerati tipici del	
settore privato, quali la fissazione di obiettivi, la valutazione dell'azione dei	
dipendenti pubblici in relazione ai risultati ottenuti, l'introduzione di forme	
sempre più significative di premialità, al fine di valorizzare la meritocrazia,	
l'aggancio di una parte della retribuzione dei vertici burocratici alla rilevanza	
delle funzioni svolte ed al raggiungimento degli obiettivi prefissati.	
In quest'ottica, la cosiddetta "legge Brunetta" ha introdotto "una riforma	
organica della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle	
amministrazioni pubbliche intervenendo in particolare in materia di	
valutazione delle strutture e del personale delle amministrazioni pubbliche, di	
valorizzazione del merito", per assicurare "una migliore organizzazione del	
lavoro elevati standard qualitativi ed economici delle funzioni e dei servizi,	
l'incentivazione della qualità della prestazione lavorativa la valorizzazione	
delle capacità e dei risultati ai fini degli incarichi dirigenziali l'incremento	
dell'efficienza del lavoro pubblico.".	
In ordine alla problematica della applicabilità del decreto legislativo n. 150	
9	

del 2009 ai dipendenti degli enti locali della Regione siciliana, va rilevato che	
l'art. 74 del predetto decreto legislativo, in vigore dal 15 novembre 2009, ha	
disposto che: "1. Gli articoli 11, commi 1 e 3, da 28 a 30, da 33 a 36, 54, 57,	
61, 62, comma 1, 64, 65, 66, 68, 69 e 73, commi 1 e 3, rientrano nella potestà	
legislativa esclusiva esercitata dallo Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo	
comma, lettere l) ed m), della Costituzione.	
2. Gli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9, 15, comma 1, 17, comma 2, 18, 23, commi	
1 e 2, 24, commi 1 e 2, 25, 26, 27, comma 1, e l'articolo 62, commi 1-bis e 1-	
ter recano norme di diretta attuazione dell'articolo 97 della Costituzione e	
costituiscono principi generali dell'ordinamento ai quali si adeguano le	
regioni e gli enti locali, anche con riferimento agli enti del Servizio sanitario	
nazionale, negli ambiti di rispettiva competenza.	
() 5. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano nei	
confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento	
e di Bolzano compatibilmente con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle	
relative norme di attuazione.".	
Quindi, tra le norme cui la Regione siciliana deve adeguarsi, rientrano quelle	
che introducono il concetto di misurazione, valutazione e trasparenza della	
performance.	
In particolare, l'art. 3, comma 4, stabilisce che "le amministrazioni pubbliche	
adottano metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la	
performance individuale e quella organizzativa", aggiungendo, al comma	
successivo, che il rispetto delle disposizioni in essa contenute "è condizione	
necessaria per l'erogazione di premi e componenti del trattamento retributivo	
legati alla performance.".	
10	

Rilevano, altresì, gli artt. 4 e seguenti, che introducono il c.d. "ciclo di gestione	
della performance", che inizia con la definizione degli obiettivi che l'ente si	
prefigge di raggiungere, passa per la misurazione e valutazione della	
performance, sia organizzativa che individuale, e si conclude con la	
rendicontazione dei risultati, essenziale per l'applicazione dei sistemi	
premianti.	
Con riguardo alle norme del predetto decreto legislativo non aventi diretta	
applicazione e non contenenti principi da attuare, la Sezione di controllo di	
questa Corte per la Regione siciliana, in sede consultiva, ha affermato che esse	
non esprimono alcun vincolo per gli enti locali.	
E' il caso dell'art. 14, secondo cui "ogni amministrazione, singolarmente o in	
forma associata si dota di un Organismo indipendente di valutazione della	
performance" che "sostituisce i servizi di controllo interno, comunque	
denominati" e che, al comma 4, lettera e), dispone che l'OIV "propone	
all'organo di indirizzo politico – amministrativo la valutazione annuale dei	
dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi".	
Proprio in ordine all'applicabilità o meno della norma innanzi detta nella	
Regione siciliana, la locale Sezione di controllo di questa Corte, in sede	
consultiva, con la deliberazione n. 4/2014/PAR, del 18 dicembre 2013/10	
gennaio 2014, ha affermato chiaramente che "l'art.14, non essendo	
espressamente indicato né tra le norme aventi diretta applicazione né tra	
quelle che dettano principi da attuare, è da ritenere che non esprima alcun	
vincolo per gli enti locali, che pertanto non sono da considerare obbligati	
all'istituzione dell'Organismo Indipendente di Valutazione".	
Dal principio affermato in ordine alla applicabilità della "legge Brunetta" nella	
11	

Regione siciliana, deriva che per configurare un'ipotesi concreta di	
responsabilità amministrativa, non possono considerarsi sufficienti generici	
richiami a principi immanenti e già presenti nell'ordinamento per la	
valutazione del raggiungimento degli obiettivi prefissati da parte dei dirigenti	
e dei titolari di posizioni organizzative, atteso che, in mancanza di riferimenti	
obiettivi, tale valutazione risulterebbe inevitabilmente arbitraria ed opinabile.	
Tale situazione non si verifica, nel caso in cui l'ente abbia espressamente	
recepito i principi fissati dal d.lgs. n. 150 del 2009 (Sez. App. Sicilia., sent. n.	
64 del 2019).	
Tanto premesso in linea generale, va rilevato che, nel caso in discussione,	
trattasi di indennità di risultato riconosciute a titolari di posizioni	
organizzative dal Sindaco di Pozzallo, Comune dotato, già dal 2013, di un	
"Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi", che recepiva le	
disposizioni di cui al d.lgs. n. 150 del 2009.	
In particolare, le posizioni organizzative sono state istituite con il CCNL	
"revisione sistema classificazione professionale" del 31 marzo 1999, che,	
all'art. 8, comma 1, ha previsto che: "Gli enti istituiscono posizioni di lavoro	
che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e	
di risultato:	
a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare	
complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e	
organizzativa;	
b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e	
specializzazione correlate a diplomi di laurea e/o di scuole universitarie e/o	
alla iscrizione ad albi professionali;	
12	

c) lo svolgimento di attività di staff e/o di studio, ricerca, ispettive, di vigilanza	
e controllo caratterizzate da elevate autonomia ed esperienza. ()".	
In base all'art. 9, n. 4, del predetto CCNL, "I risultati delle attività svolte dai	
dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo	
sono soggetti a valutazione annuale in base a criteri e procedure	
predeterminati dall'ente. La valutazione positiva dà anche titolo alla	
corresponsione della retribuzione di risultato di cui all'art. 10, comma 3. Gli	
enti, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non	
positiva, acquisiscono in contraddittorio, le valutazioni del dipendente	
interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o	
conferisce mandato o da persona di sua fiducia ().".	
A norma del successivo art. 10, "Il trattamento economico accessorio del	
personale della categoria D titolare delle posizioni di cui all'art. 8 è composto	
dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale	
trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal	
vigente contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro	
straordinario, secondo la disciplina del CCNL per il quadriennio 1998 - 2001.	
2.() Ciascun ente stabilisce la graduazione della retribuzione di posizione	
in rapporto a ciascuna delle posizioni organizzative previamente individuate.	
3. L'importo della retribuzione di risultato varia da un minimo del 10% ad un	
massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuita. Essa è corrisposta	
a seguito di valutazione annuale.	
4. Il valore complessivo della retribuzione di posizione e di risultato non può	
essere comunque inferiore all'importo delle competenze accessorie e delle	
indennità assorbite ai sensi del comma 1.".	
13	

Il "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi" del Comune di	
Pozzallo, approvato con deliberazione n. 3 del 4.1.2013, in linea con quanto	
stabilito dal CCNL, all'art. 13 ha previsto l'istituzione di posizioni	
organizzative disponendo che: "L'Amministrazione, in relazione alle esigenze	
di servizio, istituisce posizioni organizzative che richiedono lo svolgimento di	
funzioni con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di	
risultato.	
Le posizioni organizzative sono ricondotte alle seguenti tipologie, previste dal	
contratto:	
• Posizioni che richiedono lo svolgimento di funzioni di direzione di	
unità organizzative di particolare complessità caratterizzate da	
elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;	
Posizioni che richiedono lo svolgimento di attività con contenuti di	
alta professionalità e specializzazione correlate a diplomi di laurea,	
di scuole universitarie e all'iscrizione di albi professionali;	
<ul> <li>Posizioni che comportano lo svolgimento di attività di staff, di studio,</li> </ul>	
ricerca, vigilanza e controllo caratterizzate da elevata autonomia ed	
esperienza.	
•	
Ad ogni Settore, individuato dalla Giunta municipale nella propria ed	
esclusiva autonomia organizzativa nell'organigramma dell'Ente, corrisponde	
una posizione organizzativa ed il Responsabile del Settore è anche titolare	
della relativa posizione organizzativa.	
Le posizioni organizzative istituite possono essere modificate per effetto di	
modifiche all'organigramma dell'Ente per una diminuita rilevanza, per una	
diversa scelta di programmazione, per un riordino di processi gestionali	
14	

finalizzati al miglioramento dell'efficienza organizzativa ed all'efficacia di	
erogazione dei servizi, per motivi di difficoltà finanziarie dell'ente giustificate	
e motivate da una riduzione sostanziale della spesa.".	
L'art. 18 del citato Regolamento ha, poi, previsto che "Il trattamento	
economico accessorio del personale titolare della posizione organizzativa è	
composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale	
trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal	
vigente contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per lavoro	
straordinario, secondo la disciplina del CCNL per il quadriennio 1998-2001	
e successive modifiche ed integrazioni apportate dal CCNL 2002/2005	
(24.02.2004).() L'importo della retribuzione di risultato varia da un minimo	
del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione o ad un	
massimo del 30%, se trattasi di alta professionalità. Essa è corrisposta a	
seguito di valutazione annuale a cura del nucleo di valutazione o di analoghi	
controlli interni attivati.".	
A norma del successivo art. 20, recante "Criteri per la graduazione della	
retribuzione di risultato", "La graduazione della retribuzione di risultato per	
i possessori di posizione organizzativa, nonché il sistema di valutazione della	
performance degli stessi titolari di posizione organizzativa e del personale	
dipendente, è disciplinata nell'allegato al presente regolamento	
«DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTUAZIONE DELLE NORME DI	
PRINCIPIO CONTENUTE NEL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009 N. 150», al quale	
si rinvia.".	
In allegato al "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi" sono	
contenute le "Disposizioni in materia di attuazione delle norme di principio	
1.5	

contenute nel d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.".	
L'art. 5 dell'Allegato, recante "Disposizioni comuni sul sistema di	
valutazione", prevede che "Gli obiettivi assegnati ai titolari di posizione	
organizzativa sono definiti annualmente nel PEG e nel PDO sulla base del	
bilancio di previsione e dell'allegata relazione previsionale e programmatica.	
2. Gli obiettivi devono rispettare i principi fissati dall'art. 5 del D.Lgs. n.	
150/2009.	
3. In particolare essi devono essere: rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni	
della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle	
strategie dell'amministrazione, per cui devono essere corrispondenti alle	
indicazioni di carattere generale contenute negli strumenti di	
programmazione pluriennale; specifici e misurabili in termini concreti e	
chiari, anche attraverso la presenza di indicatori; tali da determinare un	
significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e/o delle attività;	
così da non essere limitati al mero mantenimento della situazione esistente;	
riferibili ad un arco temporale determinato; commisurati ai valori di	
riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale ed	
internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe e,	
nelle more della loro definizione, rispondenti ai requisiti previsti dalle carte	
di qualità dei servizi e da norme di legge, ivi compreso il rispetto dei termini	
di conclusione dei procedimenti; confrontabili con le tendenze della	
produttività dell'amministrazione con riferimento ove possibile al triennio	
precedente, in modo da determinare, comunque, esiti di miglioramento;	
correlati alla qualità ed alla quantità delle risorse disponibili, cioè sostenibili.	
4. Gli obiettivi sono proposti dai titolari di posizione organizzativa, sentiti gli	
16	

assessori di riferimento, entro il 31 ottobre dell'anno precedente e	
contengono l'articolazione delle fasi necessarie al loro raggiungimento. Del	
rispetto dei tempi e del contenuto delle proposte si tiene conto nell'ambito	
della valutazione delle capacità manageriali dei titolari di posizione	
organizzativa, fattore capacità di proposta. Essi sono negoziati con l'O.I.V. e	
dallo stesso coordinati e raccolti in un unico documento entro il 30 novembre	
dell'anno precedente. L'O.I.V. li correda con uno o più indicatori ed un peso	
ponderale e li illustra preventivamente ai titolari di posizione organizzativa.	
L'O.I.V. provvede, contemporaneamente, ad indicare i fattori di valutazione	
delle capacità manageriali e gli indicatori per la valutazione delle competenze	
professionali, completandoli con l'assegnazione dei pesi. Gli obiettivi sono	
contenuti nel PDO e sono approvati dalla Giunta Comunale.	
5. Gli obiettivi assegnati possono essere rinegoziati. Ai titolari di posizione	
organizzativa possono, altresì, essere assegnati ulteriori obiettivi che	
emergano durante l'anno. Analoga operazione dovrà essere effettuata anche	
per gli obiettivi eliminati in corso di esercizio. Le modifiche al PDO sono	
approvate dalla Giunta.	
6. Nel caso in cui un obiettivo non sia raggiunto per ragioni oggettivamente	
non addebitabili al titolare di posizione organizzativa, lo stesso non sarà	
considerato valutabile e, di conseguenza, la valutazione sarà effettuata sugli	
altri obiettivi, rimodulandone in proporzione il peso.".	
Con specifico riferimento alla retribuzione di risultato, l'art. 7, recante	
"Valutazione dei risultati", prevede che "1. La valutazione dei risultati ha ad	
oggetto il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati al titolare di	
posizione organizzativa con il PEG ed il PDO.	
17	

2. I risultati da valutare si riferiscono sia agli obiettivi di carattere individuale	
(performance individuale), che a quelli riferiti all'intero settore diretto	
(performance organizzativa).	
3. Nella valutazione dei risultati individuali si tiene conto sia delle risorse	
umane, finanziarie e strumentali assegnate al singolo titolare di posizione	
organizzativa per il conseguimento degli obiettivi di gestione che degli	
eventuali scostamenti dall'obiettivo a causa di fattori non riconducibili alla	
responsabilità del titolare di posizione organizzativa.	
4. I fattori di valutazione sono contenuti nell'allegato A.".	
A norma dell'art. 13, poi, "1. Nell'attribuzione ai titolari di posizione	
organizzativa della retribuzione di risultato si deve tenere conto del peso	
differenziato della retribuzione di posizione in godimento.".	
I contenuti delle Disposizioni in materia di attuazione delle norme di principio	
contenute nel d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150" sono stati poi ripresi nel "Sistema	
di misurazione, valutazione e trasparenza della performance organizzativa e	
individuale in attuazione dell'art. 7, Titolo II, D.Lgs. 29/10/2009, n. 150" del	
Comune di Pozzallo, approvato con deliberazione di Giunta municipale n. 135	
del 18.07.2014.	
Per quanto espressamente previsto al n. 1.1 del documento da ultimo citato,	
"() il nuovo Sistema di misurazione e valutazione della performance	
organizzativa e individuale trova applicazione in questo Comune a decorrere	
dal 1° gennaio 2014 con riferimento alle attività svolte da tale data. ().".	
Al punto 2.8, viene, altresì, precisato che "A decorrere dall'01/01//2014 il	
nuovo Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa	
sostituisce integralmente le diverse metodologie di valutazione della	
18	

prestazione dei titolari di posizione organizzativa e del personale non dirigente.".	
Nel prosieguo, il documento definisce nel dettaglio le modalità di valutazione	
delle posizioni organizzative e la tempistica degli adempimenti.	
Il documento, peraltro, specifica chiaramente che il rispetto delle disposizioni	
in esso contenute è condizione necessaria per l'erogazione dei premi.	
Con riguardo alla misurazione della performance del personale titolare di	
posizione organizzativa, al punto 3.2, si prevede la seguente scansione	
temporale:	
- entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di valutazione, i titolari di	
P.O. responsabili dei Settori propongono al Segretario comunale gli obiettivi,	
che devono essere negoziati con lo stesso entro il 30 novembre.	
Quest'ultimo provvede a raccoglierli in un unico documento, a corredarli con	
uno o più indicatori ed un peso ponderale e specificare i criteri di valutazione.	
Successivamente all'approvazione degli strumenti finanziari, gli obiettivi	
sono contenuti nei documenti del Piano Esecutivo di Gestione (PEG), del	
Piano Dettagliato degli Obiettivi (PdO)e del Piano della Performance, (PdP)	
formalmente approvati dalla Giunta municipale e, quindi, formalmente	
assegnati ai titolari di posizione organizzativa dal Segretario Generale.	
Nel caso in cui l'approvazione degli strumenti finanziari, e conseguentemente	
del PEG, del PdO e del PdP avvenga ad anno (di valutazione) inoltrato, i	
singoli titolari di posizione organizzativa dovranno comunque dimostrare, ai	
fini della valutazione annuale, le attività svolte per avviare il processo di	
raggiungimento degli obiettivi negoziati, ma non ancora formalmente	
assegnati.	
19	
	1

A tal fine, la Giunta comunale potrà provvedere all'approvazione di un PEG-	
PdO-PdP provvisorio, da coordinare e raccordare con lo strumento definitivo;	
- entro il 31 marzo dell'anno successivo, l'OIV formula la proposta di	
valutazione della <i>performance</i> individuale del personale titolare di posizione	
organizzativa e la consegna al Sindaco, previa trasmissione delle schede di	
valutazione ai titolari di posizione organizzativa ed eventuale contradditorio	
con gli stessi.	
Il Sindaco decide la valutazione finale entro il 30 aprile.	
Ebbene, dalla "Relazione dell'OIV sulla valutazione e misurazione della	
performance organizzativa dell'intero ente e dei settori per l'anno 2014", in	
atti, emerge che l'OIV, alla data della relazione (prot. n. 4560 del 3.3.2015)	
non era in condizione di poter presentare all'amministrazione comunale la	
relazione contenente la valutazione della performance organizzativa	
dell'intero ente e delle sue articolazioni, in quanto non erano state trasmesse	
le relazioni dei Capi Settore relative sia alla pianificazione degli obiettivi che	
ai risultati finali, nonostante, con la delibera 176 del 2014, poi modificata dalla	
delibera n. 212 del 2014, fosse stato adottato un "Piano provvisorio delle	
Performance – Piano dettagliato degli Obiettivi e Piano Esecutivo di Gestione	
ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai Capi Settori -P.O. per	
l'esercizio finanziario 2014". Mancava, altresì, conseguentemente, la	
relazione di accompagnamento del Segretario Generale.	
Per quanto rappresentato dall'OIV, la trasmissione delle predette relazioni era	
"condizione inderogabile" per l'accesso agli strumenti di valorizzazione del	
merito di tutti i soggetti coinvolti nel Sistema, che ha la funzione di valutare i	
risultati raggiunti nell'attività amministrativa.	
20	

La mancata conclusione dei procedimenti previsti per la valutazione della	
performance ha avuto come effetto, tra l'altro, l'impossibilità di attribuire la	
retribuzione di risultato per l'anno 2014.	
Veniva anche evidenziato, nella predetta Relazione, che "Non tutti i Capi	
Settori hanno avuto un approccio positivo con il nuovo sistema in materia di	
misurazione, valutazione della performance organizzativa ed individuale. A	
tutto ciò si aggiunge il fatto che tutti o la maggior parte dei responsabili dei	
Settori non ha assegnato ai dipendenti impiegati nella propria struttura gli	
obiettivi discendenti dalle deliberazioni della G.M. n. 176/2014 e n.	
212/2014.".	
Nella "Relazione annuale sul funzionamento complessivo del sistema di	
valutazione, trasparenza ed integrità dei controlli interni relativa all'anno	
2015" in atti, è evidenziato come gli obiettivi operativi per l'anno 2015	
fossero stati definiti in via provvisoria con la delibera della Giunta Municipale	
n. 149 del 13.7.2015; che il Nucleo di Valutazione aveva chiesto a tutti i Capi	
Settore dell'ente la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi al 30	
ottobre e che, dalla Relazione intermedia del Nucleo, risultava che erano state	
fatte pervenire 2 relazioni in linea con le attese; 3 relazioni nelle quali si	
registravano azioni ancora da porre in essere; 3 relazioni nelle quali si	
segnalava la impossibilità di procedere all'assegnazione degli obiettivi ai	
dipendenti; 4 relazioni non pervenute.	
Per il 2016, nella "Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del	
sistema di valutazione , trasparenza e integrità dei controlli interni e	
sull'attestazione degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità" del 9	
giugno 2017, in atti, era rappresentato che il Comune di Pozzallo non aveva 21	
_ <u>_</u> _	

"definito nei suoi tratti fondamentali il ciclo della performance, pertanto ciò	
non ha permesso una valutazione del suo funzionamento" e che "per l'anno	
2016, non sono stati assegnati obiettivi performanti ai dipendenti validi ai fini	
della valutazione".	
Veniva, peraltro, evidenziato che "L'OIV continua ad auspicare una	
maggiore partecipazione della componente dirigenziale nella fase della	
definizione degli obiettivi al fine di attenuare le dinamiche top-down e	
strutturare gli obiettivi, gli indicatori, i target ai fini di un progressivo e	
costante miglioramento della gestione. Gli incontri con i Responsabili non	
hanno consentito di apprezzare una significativa sinergia funzionale tra le	
figure presenti nell'organigramma dell'Ente, che costituiscono il presupposto	
per il conseguimento dei risultati positivi rispetto alle azioni promosse.".	
Ebbene, per quanto finora rappresentato, emerge, senza ombra di dubbio, che	
il Comune di Pozzallo, fin dal 2013, era dotato di una chiara e completa	
disciplina relativa ai presupposti e alle modalità per il riconoscimento della	
retribuzione di risultato ai dipendenti titolari di posizione organizzativa.	
Dalle Relazioni innanzi riportate si evince, con altrettanta chiarezza, per un	
verso, che, per gli anni in contestazione, tali presupposti non si erano	
concretizzati e le modalità non erano state rispettate, e, per altro verso, che i	
dipendenti titolari delle posizioni organizzative, seppure non interamente	
responsabili, avevano comunque avuto un ruolo nella mancata conclusione del	
ciclo di gestione della performance.	
In particolare, a prescindere dalla circostanza che l'attribuzione della	
retribuzione di risultato fa riferimento al risultato raggiunto dal singolo e non,	
 in generale, dall'ente, non risulta affatto, come invece sostenuto all'attuale	
22	

convenuto, nella determinazione n. 73 del 2017, che gli obiettivi dell'ente	
fossero stati raggiunti, non potendo valere ad integrare la indispensabile	
motivazione del predetto provvedimento la relazione del Prof. Giannone resa	
solo in data 1 giugno 2020	
Né risulta che le posizioni organizzative avessero operato tutte in modo	
collaborativo ed impeccabile al fine di conseguire gli obiettivi, sia pure	
provvisori, fissati e al fine di consentire la tempestiva e corretta valutazione	
dei risultati, secondo le modalità normativamente previste.	
Sicché, risulta non "discrezionale", ma del tutto arbitraria e irragionevole la	
decisione del convenuto di conferire alle predette posizioni organizzative la	
retribuzione di risultato per le annualità in contestazione, sia pure in misura	
minima.	
Laddove, peraltro, in totale mancanza dell'indispensabile processo di	
valutazione, più che la retribuzione di risultato, il Sindaco ha riconosciuto un	
risarcimento per perdita di chance, in assenza, tuttavia, di una puntuale	
valutazione della sussistenza dei presupposti, non avendo affatto considerato	
quanto emerso, in ordine alle singole condotte delle posizioni organizzative	
istanti, dalle Relazioni innanzi sintetizzate.	
Tanto, a fronte anche del parere reso con nota prot. 27247 del 16.10.2017	
dall'OIV, che evidenziava chiaramente l'illegittimità dell'attribuzione della	
retribuzione di risultato in discussione.	
Avendo, il Sindaco, disposto il pagamento delle retribuzioni di risultato in	
assenza dei presupposti di legge, è evidente il nesso causale con il danno	
derivato dall'indebito esborso delle relative somme.	
Non pertinente, poi, è il richiamo all'art. 10, comma 5, del d.lgs. n. 150 del	
23	

2009, come modificato dal d.lgs. n. 74 del 25.5.2017, nella parte in cui prevede	
che "Nei casi in cui la mancata adozione del Piano o della Relazione sulla	
performance dipenda da omissione o inerzia dell'organo di indirizzo di cui	
all'art. 12, comma 1, lettera c), cioè, dell'organo di indirizzo politico-	
amministrativo di ciascuna amministrazione, l'erogazione dei trattamenti e	
delle premialità di cui al Titolo III è fonte di responsabilità amministrativa	
del titolare dell'organo che ne ha dato disposizione e che ha concorso alla	
mancata adozione del Piano, ai sensi del periodo precedente.".	
In disparte qualsivoglia considerazione in ordine alla applicabilità della	
disposizione in questione nella Regione siciliana, non trattandosi di uno degli	
articoli cui fa espresso riferimento l'art. 74 del d.lgs. n. 150 del 2009, ed in	
disparte la considerazione che la disposizione, entrata in vigore solo il 22	
giugno 2017, è successiva alle annualità in contestazione, sicché, ratione	
temporis, non sarebbe comunque applicabile al fine di determinare la	
responsabilità dell'organo di indirizzo operante negli anni dal 2014 al 2016,	
rileva la circostanza che l'ambito di applicazione della norma è chiaramente	
limitato al caso in cui l'organo di indirizzo che si sia reso responsabile della	
mancata adozione del Piano o della Relazione sulla performance sia lo stesso	
che poi, nonostante dette carenze, disponga l'erogazione dei trattamenti.	
Ciò non esclude certo la responsabilità di organi, che, pure se non si siano resi	
responsabili della mancata adozione del Piano o della Relazione sulla	
performance, abbiano comunque attribuito la retribuzione di risultato in totale	
assenza dei presupposti.	
In ordine al requisito soggettivo della responsabilità, non può dubitarsi che la	
condotta del convenuto sia connotata da colpa grave. In tal senso, depongono	
24	

la chiarezza e completezza della disciplina relativa ai presupposti	
dell'attribuzione della retribuzione di risultato ed alle modalità procedimentali	
di detta attribuzione, a fronte della superficialità ed inesattezza delle	
motivazioni della determinazione n. 73 del 2017.	
Peraltro, diversamente da quanto ritenuto dalla Procura regionale, il danno	
imputabile al Sindaco deve essere quantificato in € 36.151,99 (somma non	
specificamente contestata dalla Procura), non potendosi attribuire allo stesso	
l'ulteriore danno dipeso, in maniera esclusiva e determinante, dalle condotte	
dell'Ufficio della struttura competente per gli atti necessari alla liquidazione.	
Per quanto innanzi rappresentato, non sussistono ragioni che possano	
giustificare l'applicazione del potere riduttivo.	
In conclusione, quindi, in parziale accoglimento della domanda della Procura	
regionale, Roberto Ammatuna deve essere condannato al risarcimento del	
danno, in favore del Comune di Pozzallo, di € 36.151,99, oltre alla	
rivalutazione monetaria dai pagamenti e sino alla data di pubblicazione della	
presente sentenza, nonché agli interessi legali dalla data di pubblicazione	
della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo.	
Le spese sono poste a carico di Roberto Ammatuna e sono liquidate come in	
dispositivo.	
P.Q.M.	
la Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana,	
definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 67613 del registro di	
segreteria, accoglie parzialmente la domanda della Procura e, per l'effetto,	
condanna Roberto Ammatuna al risarcimento del danno, in favore del	
Comune di Pozzallo, di € 36.151,99, oltre alla rivalutazione monetaria dai	
25	

pagamenti e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché	
agli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza e sino	
all'effettivo soddisfo.	
Le spese sono poste a carico di Roberto Ammatuna e sono liquidate in €	
143,83.	
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.	
Così deciso in Palermo, il 20 gennaio 2021.	
L'Estensore Il Presidente	
Dott.ssa. Giuseppina Mignemi Dott.ssa Giuseppa Maneggio	
F.to digitalmente F.to digitalmente	
Depositata nei modi di legge	
Palermo, 3 febbraio 2021	
Il Direttore della Segreteria	
dott.ssa Rita Casamichele	
f.to digitalmente	
 26	